CIRCOLARE A.F.

N. 09 del 24 gennaio 2012

Ai gentili clienti Loro sedi

DL liberalizzazioni: le principali novità

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che in data 20.01.2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto legge sulle liberalizzazioni, ovvero il provvedimento che dovrebbe rilanciare l'economia verso la crescita. Una delle disposizioni più rilevanti contenuta nel DL in commento riquarda la possibilità di incentivare l'avvio di un'attività imprenditoriale da parte dei giovani. Viene prevista la possibilità per i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di aprire una SRL senza necessità di atto pubblico e con capitale minimo pari a un euro (è fatta salva, chiaramente, la possibilità di effettuare versamenti superiori). Altre novità sono previste in relazione ad alcune categorie professionali tradizionalmente "a numero chiuso": viene, infatti, previsto l'aumento dei soggetti che praticano la professione di notaio, farmacista e l'attività di taxista. Sono previste novità anche sul fronte fiscale, soprattutto in materia di IVA e di rendite finanziarie. In materia di IVA viene modificato profondamente il comma 7 dell'articolo 70 del DPR n. 600/73 in materia di rivalsa IVA, mentre in materia di rendite finanziarie viene prevista la possibilità di applicare l'aliquota del 12,5% sui proventi realizzati su riporti, pronti conto termine e mutui di titoli garantiti. Il DL sulle liberalizzazioni attualmente è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge dalle Camere, pertanto è possibile che in sede di conversione le disposizioni possano essere modificate.

Premessa

A seguito dell'approvazione del DL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, come noto, il governo tecnico ha annunciato l'approvazione entro termini brevissimi di un provvedimento per la crescita e la liberalizzazione di numerose attività economiche. Secondo quanto stimato dal governo tecnico, infatti, la liberalizzazione di alcune professioni e di alcune attività possono avere un effetto favorevole sia in termini di occupazione che in termini di crescita economica.

1

Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20.01.2012 e ancora in attesa di **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, il governo ha adottato alcune **disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche**, **tra cui ricordiamo le seguenti:**

- → aumento dei notai che operano sul territorio nazionale;
- → aumento dei farmacisti sul territorio;
- → possibilità da parte dei benzinai di prestare servizi tipici dei bar, qualora ne sussistano i requisiti per l'esercizio dell'attività;
- → istituzione del tribunale delle imprese;
- → istituzione di SRL con capitale minimo di un euro per i giovani imprenditori;
- → regole certe per la definizione del compenso dei professionisti;
- → riduzione dei termini del tirocinio professionale a 18 mesi, 6 dei quali è possibile svolgere presso l'università durante il corso di studi.

Di seguito illustriamo le **principali disposizioni introdotte con il nuovo decreto legge** sulle liberalizzazioni.

Il Decreto Legge Liberalizzazioni: le principali novità

Le nuove SRL a requisiti ridotti

Per agevolare l'iniziativa imprenditoriale dei giovani viene **prevista** l'introduzione di un modello di SRL semplificato di società di capitale che potrà essere costituita con capitale sociale minimo di 1 euro ed avrà durata limitata. Come appare chiaramente dalle disposizioni contenute nel provvedimento la previsione di tale "nuovo" modello societario è destinata ad incentivare le forme di imprenditoria giovanile attraverso l'eliminazione dei "paletti" posti per la costituzione di una società a responsabilità limitata, quali la soglia di capitale minimo e le spese notarili necessarie per la costituzione per atti pubblico. Le nuove disposizioni saranno veicolate nel nuovo articolo 2463 bis cc, che verrà introdotto, chiaramente, dell'approvazione definitiva seguito provvedimento sulle liberalizzazioni.

Secondo quanto previsto la denominazione sociale delle nuove SRL semplificate deve indicare necessariamente la denominazione "società semplificata a responsabilità limitata". Per favorire l'accesso a tale modello societario, inoltre, non è prevista la costituzione per

atto pubblico bensì attraverso comunicazione unica dell'atto costitutivo al registro delle imprese, in esenzione da diritti di bollo e segreteria.

Per quanto concerne il **capitale minimo e la sua composizione** è previsto che:

- → i versamenti devono essere effettuati solamente in denaro e liberati interamente;
- → il capitale sociale minimo è ridotto a un euro, contro i 10.000 euro previsti per la costituzione di una SRL "ordinaria".
 L'imprenditore o gli imprenditori, in ogni caso, possono versare somme a titolo di capitale superiori al limite minimo.

Alla società possano partecipare:

- → "esclusivamente persone fisiche";
- → che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

Alla luce di tale limite, quindi, le nuove SRL semplificate prevedono la possibilità che i soci vengano esclusi dal regime societario semplificato.

Viene prevista, altresì, la possibilità di trasformare tale società in una diversa società di capitali ma in tal caso il socio assente o dissenziente alla delibera avrà il diritto di recedere. Non è prevista, invece, la possibilità di trasformare tale modello societario in una società di persone.

Alla luce della qualificazione di tale modello societario nel novero delle SRL si rendono applicabili alle nuove società semplificate le regole concernenti l'articolo 14 della legge n. 183/2011, il quale ha tratteggiato le regole di bilancio semplificato destinato a tale modello societario.

Le novità per i professionisti

Il DL liberalizzazioni ha anticipato, apportando alcuni correttivi, le disposizioni in materia di liberalizzazione delle professioni contenute nelle manovre estive. Nel dettaglio viene previsto quanto segue:

- → PREVENTIVO: il decreto conferma che il professionista dovrà rilasciare un preventivo scritto con il prezzo della prestazione richiesta dal cliente. L'atto dovrà indicare il grado di complessità dell'incarico e fornire tutte le indicazioni sugli oneri collegati al suo espletamento. L'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare e in quanto tale sarà sanzionabile dall'ordine;
- → TARIFFE PROFESSIONALI: in sede di approvazione delle disposizioni concernenti le tariffe professionali il governo tecnico ha parzialmente rivisto i suoi intenti ed ha adottato disposizioni meno rigide relativamente alla definizione dei compensi. Secondo quanto previsto dalla bozza, infatti, la definizione dei compensi veniva rilasciata completamente alla volontà delle parti, mentre nel DL viene comunque prevista la loro applicazione nei confronti del Giudice. In caso di controversia, quindi, il giudice potrà fare riferimento al tariffario di categoria.

OSSERVA

Sempre in materia di **compensi**, il DL sulle liberalizzazioni stabilisce che:

- → devono essere calcolati in base all'importanza dell'opera;
- → vanno pattuiti (oltre che per iscritto) in modo omnicomprensivo.
- → ASSICURAZIONE: in una prima versione del DI si prevedeva solo l'obbligo per il professionista di indicare nel preventivo se era titolare o meno di una polizza assicurativa. Nella versione approvata in data 20.01.2012 invece scatta un vero e proprio vincolo. Anticipando così una misura contenuta all'articolo 3, comma 5, della legge nella legge 148 del 2011.

Evidenziamo, infine, che non sono state previste particolari modifiche in relazione all'esame di stato attualmente previsto per l'esercizio delle professioni quali avvocato, commercialista e consulente del lavoro.

Novità in materia di accesso alle professioni

Tra le misure che il governo ha inteso anticipare rientrano le **nuove** disposizioni sui tirocini. Il DL conferma, innanzitutto, che il periodo di pratica in studio utile ai fini della partecipazione all'esame di stato non potrà essere superiore ai 18 mesi, sei dei quali potranno essere svolti durante il corso di laurea. Per effettuate tale riforma, al contrario di quanto previsto originariamente dalla bozza del provvedimento servirà una convenzione quadro ad hoc stipulata fra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca. Bisogna, inoltre, evidenziare che:

- → alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina di settore sul tirocinio;
- → viene **eliminato l'equo compenso** riconosciuto al tirocinante previsto dalla legge di conversione della manovra correttiva.

Tribunale delle imprese

Con una modifica al dlgs 168/2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale diventano sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. I tribunali avranno una competenza vastissima, riguardante a 360 gradi tutto il contenzioso relativo alle attività economiche. Questi in particolare giudicheranno:

- → cause in materia di **proprietà industriale**;
- → cause di concorrenza sleale;
- **diritto d'autore**;
- → controversie in materia di appalti;
- → class action.

Il decreto sulle liberalizzazioni, riguardo all'ultimo punto, modifica il codice del consumo e attribuisce al nuovo organismo le azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del dlgs 206/2005. La domanda di azione collettiva andrà proposta ai tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.

Le sezioni specializzate avranno **competenza**, relativamente alle **società per azioni e in accomandita per azioni** (e alle società da queste controllate o che le controllano) **per le cause**:

- → tra soci delle società;
- → cause relative al **trasferimento delle partecipazioni sociali** o ad

ogni **altro negozio** avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

- → di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
- → tra soci e società;
- → in materia di patti parasociali;
- → contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- → cause ad oggetto **azioni di responsabilità** promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- → cause relative a rapporti di controllo, coordinamento e gruppo cooperativo paritetico (articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497- septies e 2545-septies codice civile).

Il tribunale delle imprese, inoltre, sarà assegnatario anche delle cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Se c'è esercizio del potere pubblico, invece, la giurisdizione appartiene a Tar e Consiglio di stato.

OSSERVA

Nelle **precedenti bozze** del dl **la competenza delle sezioni specializzate era limitata alle controversie aventi ad oggetto**: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Rincaro del contributo unificato

Il decreto sulle liberalizzazioni prevede che per i **processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è quadruplicato**. Inoltre, il contributo (quadruplicato per il primo grado):

- → è ulteriormente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione
- → è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Le nuove regole si applicheranno, però, dopo una piccola vacatio legis: il decreto prevede che le disposizioni riguarderanno i giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Novità in materia di interessi passivi

Sul tema della deducibilità limitata degli interessi passivi la stesura attuale del DL n. 201/2011 dispone l'estensione della disciplina ordinaria (deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del Rol) alle società con capitale detenuto in prevalenza da enti pubblici, operanti nei comparti delle forniture dell'acqua, dell'energia e del teleriscaldamento e dei servizi di smaltimento e depurazione. Dette disposizioni si rendono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in vigore del decreto in commento e, di conseguenza, nel 2012.

Trasferimento sede

A seguito della procedura d'infrazione n. 2010/4141, all'articolo 166, dpr n. 917/1986, il DL liberalizzazioni ha aggiunto alcuni commi alla citata disposizione.

OSSERVA

L'articolo in commento disciplina il **trasferimento della residenza all'estero degli esercenti attività commerciali** e, nell'attuale stesura, dispone che il trasferimento della residenza all'estero da parte di questi soggetti, anche collettivi, *"costituisce realizzo"* dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale.

L'intervento tende a escludere questo automatismo prevedendo la possibilità di richiedere, a cura degli interessati, un regime «sospensivo» degli effetti realizzativi appena indicati, sempreché la residenza, ai fini dell'imposizione diretta, sia effettuata sul territorio di Stati appartenenti alla Comunità europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, inseriti all'interno della cosiddetta "white list", di cui all'art. 168 del medesimo Tuir.

Ulteriore condizione, necessaria per beneficiare della sospensione, è che **detti paesi abbiano stipulato** "un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata

dalla direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16 marzo 2010".

Un **decreto di natura non regolamentare** del ministero dell'economia adotterà le **modalità di applicazione delle nuove disposizioni**, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di versamento delle imposte e le modalità di versamento.

IVA: nuove disposizioni in materia di rivalsa dell'imposta

Il DL liberalizzazioni prevede la sostituzione del comma 7, dell'art. 60, DPR n. 633/1972 che inverte totalmente la precedente previsione consentendo la possibilità del contribuente di effettuare la rivalsa dell'imposta e/o della maggiore imposta dovuta per effetto dell'emissione di avvisi di accertamento o rettifica, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. Detta rivalsa si rende possibile a condizione che risulti effettuato:

- → il pagamento dell'imposta;
- → il pagamento della maggiorazione dell'imposta;
- → il pagamento delle sanzioni e degli interessi.

Di conseguenza i cessionari e/o i committenti potranno esercitare la relativa detrazione "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa".

Novità in materia di dogane

Sul tema della disciplina doganale, con il DL sulle liberalizzazioni sono stati effettuati i seguenti interventi:

→ è stata estesa la possibilità di presentare, a cura dei contribuenti, memorie (osservazioni e richieste) entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o di ricezione del verbale inerenti operazioni doganali;

OSSERVA

La modifica è stata apportata attraverso l'introduzione del comma 4-bis, all'art. 11, dlgs n. 374/1990 e di un ulteriore periodo al comma 7, dell'art. 12, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

→ viene introdotta la possibilità di adire, attraverso specifico ricorso, alle commissioni tributarie competenti, per contrastare i provvedimenti di diniego dei rimborsi, di sgravio o di non contabilizzazione dei dazi doganali applicati dalle autorità doganali.

Rendite finanziarie

Come noto, la tassazione delle rendite finanziarie è stata riformata con il DL n. 138/2011 attraverso la previsione di un'unica aliquota del 20% che sostituisce le precedenti aliquote del 27% e del 12,5% (salvo alcune eccezioni a cui si applica ancora l'aliquota del 12,5%). Con una modifica al n. 3, della lettera a), comma 13, art. 2, dl 138/2011, secondo quanto previsto dal DL liberalizzazioni il sostituto d'imposta potrà applicare - si ritiene a discrezione - la ritenuta del 20 o del 12,50% sui proventi realizzati per:

- → riporti;
- → pronti c/termine;
- → mutui di titoli garantiti.

Aumento delle licenze e flessibilità delle tariffe per i taxisti

Con il DL sulle liberalizzazioni vengono apportate alcune novità riguardando l'esercizio dell'attività di taxista. In via generale, le nuove disposizioni prevedono l'ampliamento dell'offerta, l'incremento del numero di licenze e maggiore flessibilità nella fissazione delle tariffe e nell'organizzazione del servizio e degli orari di lavoro.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede che dal 30 giugno 2012 e fino all'istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono attribuite alcune funzioni nel settore dei trasporti. Fra queste, anche quelle relative al servizio di taxi, con l'obiettivo di adeguare alle esigenze dei diversi contesti urbani il livello dell'offerta, delle tariffe e della qualità delle prestazioni.

Secondo quanto previsto dal DL sulle liberalizzazioni:

- → l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà provvedere all'aumento del numero delle licenze;
- → sarà riconosciuta una compensazione una tantum a chi è già

titolare di licenza.

OSSERVA

A costoro potrebbero essere **attribuite le nuove licenze**, con facoltà di **vendita o di affitto**, oppure potrebbero essere **utilizzati gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze**.

Il decreto legge prevede poi che un soggetto possa essere titolare di più licenze; in tal caso potrà essere sostituito alla guida da chiunque possieda i requisiti di professionalità e moralità previsti dalla legge.

Tra le altre novità segnaliamo le seguenti:

- → introduzione di una più ampia flessibilità sugli orari di lavoro;
- → possibilità di rilascio di licenze part-time;
- → i tassisti potranno esercitare l'attività anche al di fuori dell'area per la quale le licenze sono state originariamente rilasciate;
- → definizione di **nuovi servizi integrativi come il taxi a uso** collettivo.

La tempistica di attuazione delle nuove disposizioni, però, resta incerta. L'unico dato attendibile, secondo l'attuale stesura del DL liberalizzazioni, consiste nella attribuzione delle funzioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con effetto a decorrere dal 30 giugno 2012. Oltre a tale disposizione non sono previste particolari scadenze relative alla liberalizzazione dell'attività di taxista.

OSSERVA

Resta incerto il momento in cui le relative funzioni dovranno essere cedute all'Autorità indipendente, la cui nascita avverrà in seguito un apposito disegno di legge che il governo dovrà presentare entro tre mesi dalla conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni.

Aumento della concorrenza per i

Con l'approvazione del DL sulle liberalizzazioni verranno **aumentati i notai presenti sul territorio nazionale.** Per raggiungere tale obbiettivo

notai

verranno effettuati i seguenti concorsi:

- → entro il 31.12.2012 verrà concluso un primo concorso per un totale di 550 posti;
- → entro il 31.12.2013 sarà bandito un concorso per 500 posti;
- → entro il 31.12.2014 sarà bandito un nuovo concorso per 470 posti.

Novità in materia di farmacie

Secondo la nuova previsione di legge il numero delle autorizzazioni sarà stabilito in modo che vi possa essere una farmacia ogni 3 mila abitanti, al posto degli attuali 5 mila (4 mila nei comuni più grandi). Nuove farmacie potranno inoltre sorgere anche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio ma anche nei centri commerciali (purché non sia già esistente una farmacia nel raggio di 1.500 metri).

Le disposizioni contenute nella bozza, quindi, sono state complessivamente approvate. L'unica rilevante modifica apportata dal Consiglio dei Ministri al testo della bozza consiste nello stralcio della disposizione che prevedeva per le regioni inadempienti (queste, infatti, sono incaricate dell'attuazione pratica delle disposizioni concernenti il rilascio delle nuove licenze e l'apertura delle nuove farmacie) la possibilità di vendere i farmaci di fascia C anche nelle parafarmacie e nei supermercati.

Le farmacie, inoltre, possono:

- → allungare a proprio piacimento l'orario di apertura;
- → praticare regolarmente sconti sia sui prodotti normali che sui medicinali.

Viene previsto, inoltre, che a seguito di acquisto o successione di una partecipazione ad una farmacia, qualora vengano meno per sei mesi i requisiti societari, l'avente causa dovrà cedere comunque la partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto.

OSSERVA

Viene previsto, infine, che il dottore d'ora in poi dovrà sempre inserire nella ricetta anche l'avviso che il medicinale può essere sostituito da un prodotto equivalente anche se di minor prezzo salvo che esistano impedimenti di carattere terapeutico particolari.

Novità per i benzinai

Con l'obiettivo di "incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore carburanti" il governo punta a liberalizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande propria dei bar (art. 5, comma 1, lettera b della legge 287/1991). Secondo le disposizioni contenute nel DL liberalizzazioni la possibilità di svolgere tale attività di commercio è vincolata al rispetto dei requisiti professionali previsti attualmente per i baristi. Il decreto, inoltre, prevede che presso gli impianti di distribuzione di carburanti sarà "comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita". Potranno quindi essere venduti anche sigarette e ogni genere di tabacchi, oltre a quotidiani e periodici.

Viene previsto, altresì, che i gestori di impianti distributivi potranno acquistare i carburanti da chiunque li produca o li rivenda. Non appena il decreto sarà in vigore, partirà un periodo transitorio trascorso il quale diventeranno immediatamente nulle tutte le clausole contrattuali che prevedano forme di esclusiva nell'approvvigionamento di carburanti per la parte eccedente il 50% della fornitura pattuita e, comunque, per la parte eccedente il 50% di quanto erogato dal singolo punto vendita nel 2011.

Assicurazioni
connesse alla stipula
di un contratto di
apprendistato

Secondo quanto previsto dal DL sulle liberalizzazioni, qualora gli istituti di credito e le banche condizionino l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Novità in materia di confronto di tariffe rc auto e agenti assicurativi Gli intermediari che distribuiscono prodotti assicurativi derivanti dalla circolazione di veicoli dovranno prima della sottoscrizione informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non

appartenenti ai medesimi gruppi avvalendosi anche delle informazioni pubblicate obbligatoriamente dagli istituti assicurativi sui propri siti internet.

Il contratto stipulato senza la dichiarazione di aver ricevuto le informazioni sulle varie proposte da parte degli istituti assicurativi è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Il mancato adempimento dell'obbligo di "pubblicità" delle diverse proposte commerciali effettuate dagli istituti assicurativi comporta una sanzione da 50.000 a 100.000 euro a carico del soggetto che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido.

Novità in materia di sistemi di vendita della stampa

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal DL sulle liberalizzazioni:

- → gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori;
- → possono vendere presso la propria sede qualsiasi altro prodotto nel rispetto della vigente normativa;
- → gli edicolanti possono praticare sconti e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore:
- → la ingiustificata o mancata fornitura o la fornitura ingiustificata in difetto o in eccesso costituiscono pratica commerciale sleale;
- → le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizioni appena illustrate sono **nulle e non viziano il contratto.**

Novità in materia di IMU

Secondo quanto previsto dalle disposizioni del DL liberalizzazioni i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Polizze rcauto e premi

Il decreto sulle liberalizzazioni prevede alcune disposizioni in materia di assicurazione per rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli, volte da una parte a limitare il rischio truffa per le agenzie di assicurazione e dall'altra ridurre i costi per i clienti. Secondo quanto previsto dal DL, infatti, le tariffe saranno ridotte se l'automobilista accetta un'ispezione preventiva del veicolo o se acconsente a che l'assicurazione monti una scatola nera sul veicolo.

Contro la falsificazione dei tagliandi assicurativi, invece, il provvedimento prescrive la dematerializzazione e la loro sostituzione con congegni elettronici o telematici, che consentano un controllo a distanza.

Inoltre, il provvedimento prevede una estensione del trattamento sanzionatorio anche per i periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose e conseguenti a sinistri con obbligo di risarcimento per l'assicurazione. Viene innalzata, in particolare, la pena per la frode assicurativa: il minimo diventa un anno (era sei mesi) e il massimo diventa cinque anni (contro gli attuali quattro).

Attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di ritardati

Secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legge sulle liberalizzazioni le disposizioni in materia di pagamento delle pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 231/2002, al fine di evitare e sanzionare i ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, vengono modificate nei seguenti termini:

- → nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il termine di pagamento è di 30 giorni salve diverse pattuizioni stabilite per iscritto, purché oggettivamente giustificate dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche; in ogni caso, il termine non può superare i 60 giorni;
- → gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, che ammontano al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentata di 8 punti percentuali salvo nei rapporti fra le imprese la fissazione di un interesse

convenzionale di mora;

→ viene previsto un indennizzo minimo di 40 euro.

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO